

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

Firenze, 28 settembre 2012
Prot. 449/CN/mtf

CIRCOLARE

Bandi pubblici e onorari

Questo Ordine ha più volte verificato una serie di anomalie nei bandi pubblici per i quali si è più volte reso necessario intervenire al fine di tutelare la figura del geologo nelle proprie competenze professionali per le quali la normativa è invece chiara ed inequivocabile.

Altro aspetto di estrema importanza riguarda la tipologia dei bandi, soprattutto a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari, che hanno generato anomalie lesive dell'attività professionale e dell'interesse pubblico.

Tale problema è talmente evidente che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è stata costretta ad emanare una deliberazione chiarificatrice: del. 49 Adunanza del 3/5/2012.

In tale deliberazione la Avcp *"ritiene comunque necessario fornire alcune prime indicazioni in relazione a tre profili, e precisamente: 1) le modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara; 2) la determinazione dei requisiti di partecipazione; 3) la verifica di congruità delle offerte."*

Riporta il testo della Deliberazione:

1) modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara

"È necessario che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni. A tal fine le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara - le cui modalità di calcolo, ai sensi dell'articolo 264, comma 1, lett. d) del Regolamento, norma da ritenersi ancora vigente, devono essere espressamente indicate nel bando - dovrebbe trovare dimostrazione in una dettagliata individuazione delle attività da svolgere e dei relativi costi.

Quindi ... il corrispettivo è comunque determinato tenendo conto:

a) del grado di complessità dell'incarico;

b) dell'importanza dell'opera;

c) di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

In base a tale indicazione si ricava che la determinazione dell'importo dell'affidamento non può essere connotata da arbitrarietà, ma deve fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano di:

a) assicurare un adeguato svolgimento della prestazione;

b) assicurare la qualità del servizio dal momento che, come più volte rilevato, eventuali carenze di questo si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla realizzazione dell'opera in termini di valore della stessa e maggiori costi;

c) individuare correttamente le modalità di affidamento e la pubblicità da attuare;

d) valutare la congruità delle offerte formulate dai partecipanti.

Le stazioni appaltanti non possono, quindi, porre a base di gara un importo senza un minimo di analisi e senza motivare il percorso tecnico-logico a cui ispirarsi nella determinazione del valore."

3) La verifica di congruità

"La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse esponano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta L'amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato...."

È chiaro che primario interesse per la pubblica amministrazione deve essere la qualità del servizio.

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

Altro aspetto di osservazione riguarda il fatto che molti bandi pubblici inseriscono, per noi geologi, anche le indagini geognostiche tra le voci dell'incaico.

Riteniamo questa prassi sbagliata e fuorviante per i seguenti motivi:

1) redigere il piano di indagini è un lavoro prettamente professionale (basti vedere il tariffario nazionale art. 23 tabella IV punti a e b, sono voci di onorario pertanto riconosciute quali prestazioni professionali), le indagini sono di supporto e imprescindibili alla relazione geologica e geotecnica e devono pertanto essere accuratamente scelte dal geologo che redige gli elaborati tecnici a seguito di preliminari e accurati sopralluoghi in sito e sulla base dell'opera o studio da realizzare, e non essere già stabilite dalla stazione appaltante.

2) le ditte chiamate ad effettuare le indagini geognostiche, qualora si renda necessaria anche la relazione geotecnica, devono (ai sensi delle NTC08) essere accreditate per la certificazione delle indagini al ministero LLPP, pertanto è richiesta una prestazione fornita da ditte con requisiti particolari. È quantomeno prassi comune che le indagini per la relazione geologica siano poi di supporto anche per la relazione geotecnica, motivo per cui le indagini nella quasi totalità dei lavori devono essere certificate. Pertanto le indagini geognostiche si configurano come lavoro di impresa e non professionale.

3) L'appaltatore tende a confondere e fondere le indagini con la prestazione professionale, ricordiamo che le prime sono lavori di impresa (comprese ad esempio anche le indagini geofisiche) mentre la seconda sono lavori intellettuali; la confusione tra le due torna bene in quanto talvolta, effettuando una offerta unica totale, non si distingue assolutamente quale sia la parte afferente alle indagini e quale alla prestazione del professionista.

In sintesi riteniamo opportuno e auspichiamo che:

- a) in ogni bando venga ben specificato l'oggetto dell'incarico con un capitolato di tutte le voci cui la prestazione professionale deve adempiere.
- b) L'Ente appaltante specifichi l'importo a base d'asta sulla base di una attenta analisi e deve motivare il percorso tecnico-logico a cui si è ispirato nella determinazione del valore.
- c) Il bando contenga nel dettaglio le modalità di affidamento.
- d) Il bando sia pubblicizzato nel migliore dei modi.
- e) I Bandi per la parte geologica non contengano le indagini geologiche.
- f) Qualora vengano indicate le indagini geologiche queste siano una voce di massima indicativa a se stante e sia distinta l'offerta professionale dall'offerta di impresa.
- g) La stazione appaltante deve effettuare una verifica di congruità delle offerte e giustificare l'offerta vincitrice a garanzia della qualità dei servizi.

Si consiglia infine di inserire nei bandi un punteggio maggiore per i geologi che dichiarano di avere assolto l'APC (aggiornamento professionale continuo).



Il Presidente
dott. geol. Maria Teresa Fagioli